

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>448</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>225</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>191</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>257).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>443</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>222</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>190</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>253).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>451</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>226</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>194</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>257).</i>

Passiamo all'emendamento Boato 1.38.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vale la pena ricordare una distinzione che in questo provvedimento non viene in alcun modo presa in considerazione. Mi riferisco alla distinzione tra il titolo che legittima il soggiorno nel nostro paese ed il contratto-rapporto di lavoro che viene invece stipulato sulla base di quel permesso di soggiorno o, comunque, sulla base del titolo legittimo di soggiorno nel nostro paese. In tutta questa vicenda ci siamo dimenticati degli asilanti, dei rifugiati, coloro che sono nel nostro paese sulla base non di un permesso di soggiorno bensì perché, fuggiti dalle persecuzioni di tipo politico o razziale ed inseguiti dai propri connazionali, hanno trovato rifugio in Italia, che dà loro accoglienza sulla base di convenzioni internazionali, della Costituzione e di quel principio di legge varato di recente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a costoro si chiede il passaporto o un documento di riconoscimento rilasciato dal paese d'origine. Io mi chiedo quale passaporto, quale documento di riconoscimento si può chiedere a coloro che fuggono dal paese di origine. Costoro non hanno il passaporto o perché è stato tolto loro proprio per impedirne la fuoriuscita dal loro paese o perché lo hanno distrutto volontariamente per impedire che potessero essere identificati da coloro che li hanno perseguitati.

Credo che, a prescindere ancora una volta da posizioni ideologiche e politiche, questo emendamento possa essere accolto. Mi risulta che la lacuna legislativa sia stata affrontata in sede interpretativa.

Possiamo anche accedere al ritiro di questo emendamento, qualora venga accolto un ordine del giorno che consenta di valutare la possibilità di presentare documenti equipollenti (ad esempio, le dichiarazioni consolari del nostro stesso paese o altre tipologie di documenti rilasciati dalle questure oppure i permessi concessi negli scorsi anni per l'accoglienza umanitaria) che potrebbero essere valutati favorevol-

mente ai fini delle condizioni di una legittima presenza nel nostro paese, per consentire a tali soggetti di ottenere un lavoro regolare.

Se vi è questa disponibilità, siamo disposti a ritirare l'emendamento Boato 1.38.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, da parte del Governo vi è la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno, peraltro già presentato — mi riferisco all'ordine del giorno Bressa n. 9/3197/2 — contenente un'indicazione che credo sia opportuno mantenere generica. Si fa riferimento, infatti, a documenti prodotti anche da organizzazioni internazionali attestanti l'identità del soggetto. Credo che sia inutile e, anzi, per certi aspetti anche pericoloso parlare di autocertificazione e che sia altrettanto rischioso operare una distinzione. Si mantiene, quindi, una terminologia generica così che vi sia la possibilità di venire incontro anche a queste esigenze.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento Boato 1.38 è ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.19 non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	445
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	223

Hanno votato sì 192

Hanno votato no .. 253).

Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscita a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	431
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	183
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mascia 1.21 e Leoni 1.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di regolarizzazione viene rilasciato un permesso di soggiorno della validità di un anno. Abbiamo contestato, già in occasione delle modifiche apportate alla legge Turco-Napolitano, la precarizzazione della permanenza degli stranieri sul territorio nazionale. Riteniamo che la precarizzazione di tale permanenza sia un'infelice scelta a favore del disagio sociale e crediamo che interrompa quel percorso di cittadinanza che porta non solo all'integrazione sociale ma anche a costruire maggiori condizioni di sicurezza nel nostro paese. Riteniamo, inoltre, che nuoccia anche a quel percorso evocato dall'onorevole Dussin, ovvero a quella condizione che porta un lavoro, che dà l'opportunità di avere una stabile residenza nel nostro paese, di mantenere una famiglia, di istruire i propri figli e anche di costruire migliori condizioni di convivenza civile.

Dopo una domanda di regolarizzazione — peraltro sottoposta ad una condizione che non condividiamo, quale quella di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato

o comunque non inferiore ad un anno — riteniamo sia del tutto incomprensibile, ingiusto e sbagliato che venga rilasciato un permesso di soggiorno valido solo un anno. Quantomeno avrebbe dovuto essere concesso un permesso di soggiorno valido due anni, suscettibile di essere rinnovato per un tempo anche maggiore. Si sarebbe dovuto aprire a quel percorso di cittadinanza che passa attraverso la carta di soggiorno.

Per sei anni — lo ripeto: sei anni — farete in modo che cittadini regolarizzati con una condizione di lavoro stabile nel nostro paese siano soggetti all'impedimento burocratico di rinnovare anno per anno un permesso di soggiorno, pur in presenza di un rapporto di lavoro che consente loro di stare stabilmente nel nostro paese.

Questa scelta, caro Dussin, contraddice la stessa posizione che hai annunciato, cioè che a tutti bisogna dare nel nostro paese una casa, un lavoro, una famiglia e condizioni di vita civile e democratica. Ciò contraddice profondamente questa tua ispirazione e nuoce a quei principi di sicurezza che vogliono stabilizzazione nei rapporti sociali. Soprattutto, non costruisce quel percorso di cittadinanza che attraverso l'integrazione sociale porta, in un futuro non remoto, a non distinguerci più tra italiani e stranieri, ma tra cittadini che contribuiscono tutti in maniera uguale a rendere migliore il nostro paese.

Per questo vi chiedo di votare a favore di questi emendamenti e di sostenere le ragioni di una maggiore integrazione sociale tra cittadini stranieri e cittadini italiani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Qualora gli emendamenti venissero approvati nel comma 4 si leggerebbe qualcosa che tutti, senza distinzione politica, potremmo condividere: « la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ». L'aggiunta « di validità pari ad

un anno » è di ostacolo a quelle considerazioni che i colleghi della maggioranza hanno molte volte portato avanti. La maggioranza dice che c'è bisogno di integrazione e di avere la certezza che gli immigrati non vivano ai margini ma abbiano la possibilità di essere inseriti in un certo contesto.

Per accedere ai contributi sulla casa ci vuole un soggiorno di almeno due anni. In questo modo non solamente non favorite l'integrazione, ma create una situazione di difficoltà proprio in riferimento a quell'esigenza che ritenete prioritaria. Lo dico a tutti i colleghi: un cittadino extracomunitario che viene in Italia e vuole costruirsi una famiglia ed un percorso di vita di un certo tipo non ha bisogno di avere un minimo di certezza? Cosa si costruisce quando non si è certi, dopo un anno, di avere ancora il permesso di soggiorno (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)? Preferirei che non si urlasse contro, è un problema anche di buona educazione, cosa che vi manca (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 1.21 e Leoni 1.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti 422

Maggioranza 212

Hanno votato sì 179

Hanno votato no .. 243).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta, Santori e Giovanni Bianchi non sono riusciti a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

Ognuno voti per sé!

<i>(Presenti</i>	435
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	185
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, ancora una volta siamo sul tema della durata del rapporto di lavoro. Devo ribadire – e mi rivolgo all'onorevole Landi di Chiavenna che ha molto correttamente interloquito con noi – che non si tratta dei lavori stagionali, ma dei lavori discontinui, che sono una cosa diversa. La scelta compiuta significa mettere fuori dalla possibilità della regolarizzazione settori come l'agricoltura che hanno nella discontinuità proprio la tipicità del rapporto di lavoro ed intere altre categorie di lavoratori, anche professionalizzati, che prestano la propria attività presso diversi datori di lavoro contemporaneamente. La particolarità del loro rapporto di lavoro non significa che tali lavoratori non contribuiscano efficacemente ed effettivamente a dare fiato alla nostra economia nazionale e non significa che siano inutili. Anzi, probabilmente proprio nella loro flessibilità risiede la maggiore utilità per il nostro sistema delle imprese e per le nostre famiglie.

Per questo chiedo ancora una volta che si rifletta sull'erroneità della scelta di individuare come tipologia del rapporto di lavoro esclusivamente quello subordinato nei confronti di un solo datore di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno. Lo dico non nell'interesse dell'opposizione, ma nell'interesse delle nostre imprese e della nostra economia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	427
<i>Votanti</i>	426
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	214
<i>Hanno votato sì</i>	178
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	427
<i>Maggioranza</i>	214
<i>Hanno votato sì</i>	180
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	434
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	185
<i>Hanno votato no</i> ..	249).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	188
<i>Hanno votato no ..</i>	253).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo aspetto, che è tutt'altro che marginale. Vi pregherei peraltro anche di registrare che in questi miei interventi non c'è una volontà ostruzionistica, bensì una precisa volontà di porre delle questioni concrete, per le quali mi attendo delle risposte, che possono essere fornite oggi stesso in quest'aula, ma anche a partire da domani, attraverso il confronto che vi sarà nel paese su queste scelte che state compiendo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa regolarizzazione, fatta soltanto nell'interesse dei datori di lavoro (e soltanto a richiesta di costoro), si prevede, come è evidente, una condizione di non punibilità per i reati che siano stati commessi in relazione all'inosservanza di norme riguardanti la disciplina del lavoro, nonché l'annullamento di quelle sanzioni amministrative che siano state erogate. Non c'è invece un'analoga previsione per i lavoratori. Eppure le disposizioni che riguardano i rapporti di lavoro, non soltanto in materia penale ma anche in materia amministrativa, prevedono sanzioni che

non vengono poste solo a carico del datore di lavoro, ma anche a carico dello stesso lavoratore: è il caso ad esempio della omessa denuncia previdenziale, qualora non vengano corrisposti i contributi per la parte riguardante i lavoratori.

Trovo allora, non soltanto singolare, ma persino iniquo — se non addirittura errato — che una previsione di questa natura, in caso di regolarizzazione, non venga estesa nei confronti dei lavoratori. Il giorno in cui si scoprirà, da parte degli Ispettorati del lavoro, che è stata omessa analoga copertura nei confronti del lavoratore, ci troveremo davanti a non so quante migliaia di contestazioni (certamente riguarderanno tutti i lavoratori che attraverso questa regolarizzazione saranno correttamente inquadrati nel nostro sistema).

Ritengo che questa vostra lacuna debba essere colmata attraverso l'accoglimento di questo emendamento. Temo peraltro, qualora questa scelta non dovesse essere effettuata, che la previsione legislativa in oggetto conterrebbe in sé una radice di incostituzionalità (che probabilmente non potrà essere invocata, perché dubito che il lavoratore potrà invocare questa incostituzionalità nella situazione di irregolarità nella quale probabilmente sarà costretto a rimanere).

Credo dunque che sarebbe non soltanto doveroso, ma davvero giusto, accogliere questa proposta emendativa proprio in relazione a questo aspetto dell'inammissibilità, oltretutto su quello dell'incostituzionalità di una scelta che prevede l'esclusione della punibilità per una sola delle due parti regolarizzate (il datore di lavoro), laddove invece il rapporto di lavoro riguarda entrambi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	439
<i>Votanti</i>	438
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	220
<i>Hanno votato sì</i>	187
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	440
<i>Votanti</i>	438
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	220
<i>Hanno votato sì</i>	191
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 1.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Trattandosi di un aspetto molto importante, vorrei brevemente dire che in questo caso la regolarizzazione, di fatto, non viene concessa a coloro che si trovano, come recita il testo del decreto-legge, in particolari situazioni.

Queste particolari situazioni riguardano anche i cittadini denunciati nonché sottoposti a procedimenti penali, eccetera. Riteniamo che questo principio rappresenti un fatto molto grave; infatti, non si comprende per quale ragione si debbano proporre restrizioni che, sostanzialmente, suonano come una condanna anticipata per i cittadini che ancora si trovano in una fase di verifica e che, quindi, godono del beneficio di un esito della verifica nel senso dell'innocenza. Si tratterebbe di un

principio molto grave e pericoloso; d'altra parte, in questo decreto-legge, i cittadini stranieri vengono trattati come cittadini di serie B non solo nelle questioni di lavoro ma, in questo caso, anche in un campo molto più delicato.

Credo vi debba essere un ripensamento; dunque, proponiamo di sopprimere questo comma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Anche noi, signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo di questo comma, in quanto in esso si definisce una disparità di trattamento tra soggetti che, sostanzialmente, si trovano nella medesima situazione. Tale disposizione capovolge il principio di presunzione di innocenza e stabilisce criteri di arbitrarietà, in mano alla pubblica amministrazione, per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Tra qualche ora affronteremo un tema in ordine al quale, dal centrodestra, sentiremo esaltare lo statuto della persona, dell'imputato, il sistema delle garanzie. In questo comma, invece, si introduce ciò che, ormai, è divenuta una prassi di questa maggioranza, vale a dire il principio del doppio binario: nei confronti di alcune persone nessuna garanzia, nei confronti di alcuni privilegiati il massimo della garanzia fino alla sottrazione dal processo.

Cosa si prevede in questo comma? Che è sufficiente la semplice denuncia — non importa se questa denuncia sarà ritenuta infondata con un proscioglimento per il quale, con i tempi del nostro processo, saranno necessari 7 o 8 anni — per impedire la regolarizzazione. Si capovolge, cioè, il principio di presunzione di innocenza che, per alcuni, deve valere fino al punto da esimerli da ogni processo mentre, per altri, deve produrre l'effetto anticipato di sottrarli alla fruizione di un diritto alla regolarizzazione, come sancita in questo provvedimento.

Vi è, poi, un'altra contraddizione che definisce la disparità di trattamento. Al

comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto-legge, si stabilisce che il rilascio del permesso di soggiorno per l'irregolare comporta automaticamente la revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione. Tuttavia, nel comma in esame, si prevede che non si potrà ottenere il permesso di soggiorno se si è stati denunciati o se si è stati colpiti da un provvedimento di espulsione.

Quindi, il meccanismo contraddittorio che si è definito non funziona più. Per giunta, la disparità di trattamento emerge evidente di fronte a due soggetti, entrambi irregolari, entrambi clandestini, entrambi titolari di un rapporto di lavoro di fatto illegittimo, in quanto il datore di lavoro non ha mai inteso procedere ad una legalizzazione dello stesso. Dunque, il lavoratore extracomunitario che, per avventura, è incappato in un accertamento e ha subito il provvedimento di espulsione non potrà essere più regolarizzato. Mentre, l'altro lavoratore extracomunitario, anch'esso irregolare o clandestino, che non ha subito questa vicenda, potrà essere regolarizzato.

In sostanza, questo comma 3 rivela l'ideologia di fondo dei provvedimenti che si propongono in quest'aula. Come dicevo, fra qualche ora assisteremo ai canti infiniti sulle garanzie; però, per alcune persone, che non hanno protezioni, che non hanno tutela, che non hanno beni, che non hanno potenza, i principi costituzionali di eguaglianza e di presunzione di innocenza funzionano esattamente alla rovescia. Basta una denuncia, anche palesemente infondata, anche strumentale. Basta un proscioglimento anche per prescrizione, per esempio, che per alcuni significa non condanna: il vostro Presidente del Consiglio è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, non perché il fatto non sussiste o perché egli non lo ha commesso; ma nessun effetto gli deriva dall'aver ottenuto la prescrizione su determinati reati.

Ebbene, voi qui scrivete che l'intervenuta prescrizione — per alcuni reati persino in caso di remissione di querela — a carico di un extracomunitario è sufficiente

per vedersi negato il diritto alla regolarizzazione prevista da questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la invito a concludere.

ANTONIO SODA. Questa politica del doppio binario, che rivela la vostra ideologia, la vostra filosofia — tolleranza zero con gli umili e massimo dei privilegi per i potenti —, alla fine sarà di fronte agli occhi di tutto il paese e vi crocifiggerà. Altro che sicurezza (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Soda. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, vorrei porre soltanto due questioni.

La prima è di carattere meramente letterale. Vi chiedo di capire le mie perplessità dinanzi ad una formula di questa natura: « non può essere in ogni caso disposta » — l'espulsione — « nell'ipotesi in cui il lavoratore sia o sia stato sottoposto » — e qui comincia la delizia — « a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato ». Credo che questa formula debba essere censurata già sotto il profilo letterale: di per sé, contiene tante negazioni da essere alla fine incomprensibile e, quindi, negare se stessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là di ciò, in questo punto, diversamente dalla lettera c), non si cita il caso più clamoroso di infondatezza di una notizia di reato: è il caso dell'archiviazione che non viene citata alla lettera a) ma viene citata soltanto alla lettera c). Anche in questo caso, ne deriveranno problemi interpretativi e ordini del giorno. Ma gli ordini del giorno non possono sanare i vuoti e le lacune legislative. Questa è una lacuna che c'è. Manca la previsione dell'archiviazione come causa escludente la possibilità di espulsione; quindi, chi è stato denunciato, ha subito un procedimento

penale e la notizia di reato è stata archiviata è in una condizione di sfavore rispetto a chi è stato assolto dalla Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto due sentenze di condanna in primo e in secondo grado. È un'enorme incongruenza sotto il profilo della tecnica giuridica e credo che ciò sia difficilmente sanabile. Ovviamente, valuteremo l'ordine del giorno come una petizione di principio. Ma non credo che si risolva il problema.

Nel concludere, vi chiedo se è concepibile che il solo fatto di aver subito un procedimento penale possa costituire causa escludente da un diritto riconosciuto. Si dice: se sia o sia stato sottoposto a procedimento penale. Ciò significa che vale per chiunque sia sottoposto a procedimento penale, in qualsiasi fase esso si trovi, anche con la mera iscrizione della notizia di reato a carico di questo soggetto, magari destinatario di una denuncia calunniosa da parte di un cittadino italiano, per esempio di un datore di lavoro. Magari si tratta di colui che ha costretto la povera cittadina straniera ad andare sul marciapiede: noi, sulla base della denuncia del suo protettore, espelliamo la cittadina straniera, schiavizzata nel nostro paese, perché è stata o è sottoposta a procedimento penale.

Ma vi sembra una cosa normale? Vi sembra una previsione normale quella che avete scelto? Io vi chiedo di approvare questo emendamento che abroga questa lettera *a*), letteralmente incomprensibile, tecnicamente sbagliata e, sotto il profilo sociale e delle garanzie, assolutamente incostituzionale ed ingiusta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 427
Votanti 424
Astenuti 3
Maggioranza 213
Hanno votato sì 186
Hanno votato no .. 238).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 427
Votanti 424
Astenuti 3
Maggioranza 213
Hanno votato sì 182
Hanno votato no .. 242).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e *Votanti* 430
Maggioranza 216
Hanno votato sì 183
Hanno votato no .. 247).

ANTONIO SODA. Pecorella, non basta non votare: bisogna avere il coraggio di parlare!

DANIELE FRANZ. Ed anche di non votare per due, buffone!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

Onorevole Soda, colleghi, vi prego di consentire di proseguire i lavori.

ANTONIO SODA. Presidente, in Commissione ha detto che questa norma non è garantista! È un buffone il presidente della Commissione giustizia!

PRESIDENTE. Onorevole Soda, faccia parlare il suo collega Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio oggi potete dare un'occhiata al resoconto dei lavori della Commissione giustizia che sotto questo profilo rappresenta per tutti noi, in questo momento, un riferimento utile per poter impedire questo vero abuso legislativo rappresentato dall'introduzione nel nostro ordinamento di questo comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame e per poter impedire a tutti di commettere un grave errore ed un sostanziale tradimento, che proprio la maggioranza farebbe nei confronti di una sua ispirazione legislativa così incalzante e così tenace, non solo al garantismo, ma al perdonismo, con una legislazione fatta di cancellazioni continue nei confronti di alcune categorie di imputati, quando non di condannati.

Il dibattito che vi è stato è importante in quanto vi è stata la richiesta dell'onorevole Bonito, che ha proposto un parere alternativo, che tendeva ad impedire il parere favorevole della Commissione giustizia: questo è stato poi dato senza alcuna motivazione. Vi prego di leggere quanto è scritto nel resoconto. Su indicazione dell'onorevole Bonito, buona parte dei deputati — non voglio richiamare i nomi —, colleghi che sono particolarmente impegnati, dal presidente della Commissione giustizia ad altri deputati, hanno espresso il loro disaccordo profondo, che giustamente si vuole non sia un atto platonico o solamente estetico, privo di conseguenze sul piano legislativo. Infatti, nel nostro ordinamento non esiste un solo caso di

anticipata esecuzione di una qualsiasi forma di penalizzazione nei confronti di chi venga raggiunto solamente da una denuncia. Questo rappresenta l'introduzione di una norma che stride in maniera completa con l'articolo 3 della Costituzione, con l'eguaglianza dei cittadini nei confronti della legge. Questa è una norma che sostanzialmente ispira, nemmeno una legislazione da Stato di polizia, ma una legislazione fatta da volontà di discriminazione, per cui la denuncia, anche anonima, strumentale a qualsiasi necessità particolare di determinati territori, diventa uno strumento di persecuzione e di condanna nei confronti di poveracci. Collegli, tutto questo è enorme, non può sfuggire alla vostra sensibilità tanto zelante e tanto tesa. Mi meraviglia che di questa norma non sfugga il disvalore anche alla relatrice, che in altra sede porta avanti queste particolari lotte.

Quindi, noi vi scongiuriamo di evitare l'introduzione nel nostro ordinamento, con un chiaro intento persecutorio nei confronti degli immigrati, di una norma che un giorno poi potrà essere evocata in molte altre situazioni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	413
Votanti	411
Astenuti	2
Maggioranza	206
Hanno votato sì	193
Hanno votato no ..	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Mascia 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Colleghi, ognuno voti per sé.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	407
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	184
<i>Hanno votato no</i> ..	223).

Onorevoli colleghi, questa mattina terminiamo l'esame delle proposte emendative e alle 18 riprenderemo l'esame di questo provvedimento con le dichiarazioni di voto sul suo complesso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 1.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la questione della denuncia ritorna con riferimento alla lettera *c)* di cui ci stiamo occupando. Anche in questo caso, per il solo fatto di essere stati destinatari di una denuncia vengono esclusi dei diritti ed espulsi dei cittadini stranieri che, magari, avevano titolo per restare nel nostro paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nella legge Bossi-Fini — la cito per la prima volta in questo dibattito perché sia chiara l'attribuzione del demerito di avere introdotto una norma di questa natura — con un apposito articolo è stato previsto che i prefetti debbano valutare l'effettiva convivenza fra i coniugi e che, in mancanza, possono espellere quello che non convive. Ciò sta a significare che un coniuge, il quale ha da poco un rapporto con una cittadina straniera e che non ha avuto figli, invece di chiedere al tribunale la separazione, può cacciarla fuori di casa e chiamare il prefetto che, ovviamente, provvederà all'espulsione. In questo caso, non paghi, evidentemente, di una aberrazione,

di una cosa che reputo persino ridicola sul piano giuridico, se non fosse addirittura offensiva per la nostra cultura e per la nostra tradizione, si rincara la dose, e si afferma che i destinatari possono essere i soggetti che sono stati denunciati. Cittadini italiani, siete avvertiti; infatti, nel rapporto di coniugio se non basta l'alternativa dell'allontanamento dal domicilio per far cacciare il coniuge e quindi con questa persona non siete effettivamente coniugati ed avete un rapporto di mera convivenza, per farla cacciare è sufficiente che la denunciate per un reato previsto dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quindi anche per furto aggravato. Sostenendo che vi ha rubato la macchina potrete denunciarla e come conseguenza la vostra compagna verrà espulsa.

Cari colleghi, quello che state facendo, se non fosse così terribilmente tragico, sarebbe scandalosamente ridicolo; non offende soltanto la cultura giuridica, ma offende il buonsenso una scelta di questa natura. Rimettere nelle mani di una sola persona, a prescindere da qualsiasi valutazione, una decisione che riguarda lo stato della libertà di un altro cittadino è una cosa che ci fa tornare indietro di secoli.

MAURA COSSUTTA. Dove sono finiti gli Stati liberali?

GIANNICOLA SINISI. Nemmeno nel medioevo e forse soltanto in quell'epoca si commettevano abusi di questa natura. La previsione di una valutazione, almeno di un giudice, non dico la sentenza passata in giudicato come pure abbiamo previsto in qualche emendamento; un'ordinanza di rinvio a giudizio significherebbe almeno che questa denuncia non è calunniosa; infatti, può esserci anche il caso di una denuncia calunniosa e credo sia interesse di tutti difenderci rispetto alle calunnie cose sulle quali, proprio per l'attività che svolgiamo, siamo chiamati spesso a rispondere. Dovremmo avere una speciale sensibilità nei confronti delle denunce calunniose e invece che facciamo? Ci accontentiamo di una semplice denuncia a pre-

scindere da qualsiasi vaglio giurisdizionale per trarne delle conseguenze in ordine allo *status* giuridico e alla libertà di una persona. Questa è la scelta che voi state facendo e su questo potrei costruire mille aneddoti e mille maliziose interpretazioni di questa norma; lasciarla nel nostro ordinamento insieme a quella relativa alla legge Bossi-Fini, riguardante i prefetti che entrano in camera da letto, è una aberrazione.

EMILIO DELBONO. Legittimo sospetto !

GIANNICOLA SINISI. Vi invito a modificare questa norma e a riportarla nell'ambito delle regole del diritto e della libertà del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, le cose che sono state dichiarate, a mio avviso, non corrispondono assolutamente a verità. Secondo l'articolo 13, comma 1, della legge n. 286 del 1998, la legge Turco-Napolitano — vorrei ricordarlo — per motivi di pericolosità sociale il prefetto può ovviamente eseguire provvedimenti di espulsione.

Ci troviamo in quest'ambito, vale a dire nell'ambito di procedure in via amministrativa, valutata la pericolosità sociale. La denuncia, cui faceva riferimento il collega Sinisi, presuppone, comunque, un iniziale vaglio, l'esistenza di un *fumus* che può consentire di ottenere, come dovrebbe consentirlo al prefetto, elementi utili a considerare il soggetto pericoloso ai fini sociali e, quindi, giustificare la conferma del provvedimento di espulsione. Credo, quindi, che vada confinato in quest'ambito di carattere prettamente amministrativo, senza scomodare tutti i grandi ragionamenti che sono stati fatti dal collega Soda

e via seguitando perché profili di incostituzionalità noi non li riscontriamo visto che abbiamo richiamato esattamente l'articolo 13, comma 1 della legge n. 286.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, non interverrò utilizzando le mie parole, ma le dichiarazioni degli onorevoli Gaetano Pecorella e Niccolò Ghedini che forniscono una risposta anche all'onorevole Landi di Chiavenna sulle questioni che avrei sollevato.

Sentite cosa dichiara l'onorevole Pecorella sul comma ivi richiamato: « Il punto è vedere se si possa operare una discriminazione », che significa violazione del principio di uguaglianza, « all'interno della categoria degli extracomunitari », che non sono cittadini, ma sono persone (il principio di eguaglianza si applica a tutte le persone) « sulla base di una mera denuncia ».

Rifletta su questo, collega ed anche il sottosegretario, che non voglio apostrofare in un modo già altre volte usato e che in quest'aula sarebbe censurato.

L'onorevole Niccolò Ghedini va più avanti e solleva la questione della ragionevolezza di questa norma, dicendo: « vi sono alcuni reati contemplati alla lettera c) di entità particolarmente modesta per i quali è stabilita una semplice pena pecuniaria » e aggiunge « per cui appare eccessivo far discendere l'esclusione dalla sanatoria dalla circostanza di una mera denuncia ».

In sostanza, due autorevoli esponenti della maggioranza, l'uno, presidente della Commissione giustizia, l'altro, il docente di garanzia in quest'aula e nelle aule di giustizia, per i potenti però, di fronte a questa norma, sollevano due temi: il principio della sua ragionevolezza, che, come tutti sanno, è il principio cardine di interpretazione delle norme di legge di fronte alla Corte costituzionale, ed il principio di uguaglianza. L'uno teme che la norma violi il principio di uguaglianza,

mentre l'altro teme che la norma sia irragionevole.

Al collega Landi di Chiavenna, perciò, la risposta ai suoi interrogativi l'hanno data i suoi colleghi autorevoli e mi auguro che avranno la stessa accortezza di usare il silenzio quando affronteremo le cosiddette garanzie del disegno di legge Cirami (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione...

ANTONIO BOCCIA. Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, lo so che è stata avanzata una richiesta di votazione segreta, ma tale richiesta non è, a mio avviso, ammissibile. Infatti, l'emendamento riguarda l'individuazione dei soggetti ai quali può applicarsi la sanatoria. Lo sapevo, onorevole Boccia.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

MAURA COSSUTTA. Presidente, questo parere è assurdo!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	165
<i>Hanno votato no</i> ..	226).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leoni 1.34 e Mascia 1.37,

non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	423
<i>Votanti</i>	418
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	210
<i>Hanno votato sì</i>	182
<i>Hanno votato no</i> ..	236).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

NICHI VENDOLA. Ma, vi vergognate un po'!?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	411
<i>Votanti</i>	408
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	176
<i>Hanno votato no</i> ..	232).

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ovviamente non sto criticando il regolamento. Mi permetto di farle capire, signor Presidente, pur facendo riferimento alla sua storia, alla sua sensibilità, alla sua capacità di cogliere anche i problemi politici, come ha già dimostrato in questi mesi di mandato, che ritengo tuttavia

inconcepibile che lei abbia considerato inammissibile la richiesta di voto segreto. Qui si tratta infatti di un diritto che non è riferito in questo caso soltanto ai beneficiari, anzi ai non beneficiari della sanatoria, ma di un *vulnus* che riguarda la cultura giuridica.

Credo che bene abbia fatto il collega Soda: non esistono più nè il pensiero liberale né quello democratico in quest'aula.

Le persone cosiddette libere che hanno espresso sui giornali quelle posizioni sono più ipocrite delle altre perché non vengono qui a denunciare in quest'aula come parlamentari le posizioni che hanno espresso sui giornali.

Vi è un *vulnus* profondo: domani voteremo una legge che considera che vi è qualcuno più uguale di un altro davanti ad una legge e state votando in quest'aula una legge che afferma che c'è chi è meno uguale davanti alla legge. Voterete una legge che parla di legittimo sospetto per i potenti e non considerate il legittimo sospetto di chi denuncia un immigrato perché per voi vale l'equazione immigrato uguale criminale.

Per questa cultura democratica che la dovrebbe riguardare, lei avrebbe dovuto dichiarare ammissibile la richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cosutta, un conto è la cultura democratica, altro è l'osservanza del regolamento. Mi attengo al rispetto del regolamento: spero di avere anche una cultura democratica [*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'UDC (CCD-CDU)*]! Applico il regolamento e la valutazione giuridica sul regolamento porta, tra parentesi, conformemente tutti i collaboratori del Presidente a dare lo stesso giudizio. Speriamo non difettano tutti di cultura democratica!

Il problema vero è che ci atteniamo rigorosamente al regolamento, come accadrà nella giornata di domani, considerato che a questa lei ha fatto riferimento. In alcuni casi sarà accolta la richiesta di votazione segreta, mentre non lo sarà in

altri in cui, a nostro avviso, mancheranno i relativi presupposti. Naturalmente qualcuno avrà da scandalizzarsi quando accoglieremo la richiesta di votazione segreta, qualcun altro lo farà quando invece ciò non accadrà e si voterà a scrutinio palese. Tutto va bene: occorre essere indifferenti a critiche certamente legittime, dettate da fatti politici e non da fatti regolamentari.

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lei mi permetterà un garbato e moderato dissenso nei confronti della sua decisione perché a nostro avviso sussistevano le condizioni regolamentari in quanto, se il titolo dell'articolo e del comma sono le condizioni di ammissibilità alla regolarizzazione, l'effetto è quello dell'espulsione.

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, sto cercando di garantire il silenzio mentre lei parla (*Commenti del deputato Moretti*).

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la ringrazio. Lei sa che non sto affatto mettendo in dubbio la sua decisione né sto in alcun modo, mi auguro, offendendo le sue prerogative. Penso sia dovere di un parlamentare testimoniare il dissenso rispetto ad una scelta che rispetta.

Siccome questa scelta è una scelta che anche in futuro potrà essere oggetto di una discussione, credo che, sebbene possa essere ritenuta formalmente corretta, perché il titolo riguarda le condizioni per l'ammissione alla regolarizzazione, non si possa trascurare che l'effetto è l'espulsione (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*). Se quindi l'effetto pratico è l'espulsione, incide sui diritti, le libertà dei cittadini, credo quindi che si potesse pienamente configurare la fattispecie di cui alla norma regolamentare riguardante il voto segreto.

Lo dico perché ritengo sia doveroso per un parlamentare manifestare il proprio dissenso, anche se garbatamente e con pieno rispetto, così come dovuto, nei confronti del Presidente. Detto questo, nel merito, onorevoli colleghi, questa rappresenta l'ultima *chance* che viene fornita su questo argomento per cercare di dare almeno una parvenza di legittimità alle scelte che facciamo. Non si chiedono sentenze passate in giudicato, né condanne definitive, né condanne almeno nei due gradi di giudizio. Si chiede semplicemente che la denuncia sia almeno valutata da un giudice e che quindi possa essere presa in considerazione, almeno se è intervenuta l'ordinanza di rinvio a giudizio.

Io credo sia il minimo che possiamo fare per restituire dignità a questa disposizione, per ritornare nell'alveo delle regole che contraddistinguono un paese civile e per tornare dentro quei binari del diritto che hanno fatto l'onore del nostro paese e che questo provvedimento, se mi permettete, disonora (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	402
Votanti	399
Astenuti	3
Maggioranza	200
Hanno votato sì	162
Hanno votato no ..	237).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mascia 1.01, non accettato dalla

Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	409
Maggioranza	205
Hanno votato sì	172
Hanno votato no ...	237).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	417
Votanti	416
Astenuti	1
Maggioranza	209
Hanno votato sì	174
Hanno votato no ..	242).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	410
Maggioranza	206
Hanno votato sì	171
Hanno votato no ..	239).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 2.4 e Leoni 2.5, non

accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>417</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>209</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>176</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>241</i>

Passiamo all'emendamento Zeller 2.6.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, credo che il contenuto dell'emendamento Zeller 2.6, di cui sono cofirmatario, sia stato trasfuso in un ordine del giorno. Forse dovrebbe dirlo il collega Zeller, che è il primo firmatario. Rinuncio ad intervenire, perché vedo che il collega chiede la parola.

KARL ZELLER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. La ringrazio, signor Presidente. Volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un problema di notevole importanza. Nel testo unico sull'immigrazione, recentemente novellato, si prevede che qualsiasi cittadino extracomunitario che chiede il permesso di soggiorno debba rilasciare le impronte digitali davanti alle autorità competenti. Nel decreto-legge in esame si prevede l'esclusione da questo onere per i richiedenti il permesso di soggiorno, per un periodo inferiore a tre mesi, per motivi turistici. Al contrario, i lavoratori stagionali, che soggiornano meno di tre mesi, non sono esonerati da questo obbligo.

Durante questo autunno, nella prima applicazione di queste norme, abbiamo rilevato che sono sorte grandissime diffi-

coltà interpretative ed anche applicative, soprattutto per i lavoratori stagionali impegnati in agricoltura. Vorrei rammentare che, nelle due province autonome di Trento e di Bolzano, 11 mila lavoratori stagionali, impegnati nella raccolta delle mele, vengono in Italia per uno stesso brevissimo lasso di tempo. Non appare ragionevole, a nostro avviso, il fatto che questi lavoratori non siano anch'essi esonerati da questo obbligo, in quanto, come ho detto, i turisti che soggiornano meno di tre mesi non vi sono soggetti. L'emendamento in esame mira, pertanto, ad estendere questa facoltà di esonero anche ai lavoratori stagionali che soggiornano meno di tre mesi.

Tuttavia, prendo atto che in questa sede non è possibile risolvere il problema e, poiché il Governo ha annunciato la sua disponibilità ad accogliere un ordine del giorno in questo senso, ritiro il mio emendamento 2.6.

PRESIDENTE. L'emendamento Zeller 2.6 è dunque ritirato e il sottosegretario Mantovano ha dichiarato fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno a cui l'onorevole Zeller ha fatto riferimento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. La ringrazio, signor Presidente. Il mio emendamento 2.7 e il successivo 2.8 chiedono di sopprimere i commi 6 e 7. Anche questi commi hanno a che fare con la questione dei rilievi delle impronte. Penso che all'interno di questi commi sia racchiusa tutta l'espressione del significato di questa richiesta introdotta dalla legge Bossi-Fini e che oggi viene completata con la richiesta di impronte digitali anche per i cittadini italiani nella carta di identità elettronica.

Qui vi sono due problemi: in primo luogo, la gestione dei dati che vengono raccolti. Si tratta di questioni molto delicate su cui una volta abbiamo già discusso in quest'aula: a nostro avviso, mancano i

criteri con cui questi dati possono essere raccolti e gestiti. Sono questioni di grande delicatezza per le quali abbiamo presentato un ordine del giorno che il Governo ha già accolto.

Quindi, in qualche modo, interveniamo su un aspetto molto rilevante, vale a dire quello riguardante la gestione, perché — come si sa — attraverso una carta d'identità elettronica o, in ogni caso, attraverso la gestione delle impronte si può ricostruire la vita quotidiana della persona (si tratta, dunque, di aspetti da valutare in modo articolato). Tale aspetto, in qualche modo, viene valutato in un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a discutere in Parlamento i criteri con cui affrontare questioni di così grande rilevanza.

La seconda questione è quella di principio che rimane confermata in tutti i suoi aspetti ed è la ragione per cui chiediamo la soppressione di questi due commi; la conferma della delicatezza di questo aspetto sta nel fatto che, mentre, per quanto riguarda i cittadini italiani, le impronte vengono conservate nei comuni, per quanto riguarda i cittadini stranieri, le impronte vanno a finire nel cervellone delle questure, ossia della polizia; il cervellone centrale. Ciò dimostra il trattamento differenziato tra i cittadini, il non riconoscimento della parità di diritti della dignità della persona e, in ultima analisi, conferma che il significato simbolico — in questo caso, più che simbolico — della richiesta di rilevare le impronte dei cittadini stranieri non era quello di verificare l'identità della persona ma di considerarla, da ogni punto di vista, comunque, un potenziale criminale. Pensiamo che questo sia un fatto molto vergognoso; chiediamo quindi l'abolizione di ciò.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, condivido gli emendamenti Mascia 2.7 e 2.8, di cui sono cofirmatario. Condivido i rilievi puntuali che la collega Mascia ha,

poco fa, evidenziato. Volevo attirare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sul fatto che le problematiche, sottese a questi emendamenti e poco fa illustrate, sono state poste ripetutamente all'attenzione anche dall'autorità di garanzia sulla *privacy*. Si tratta di problematiche di grandissima rilevanza che vanno ben al di là dell'assunzione dei rilievi fotodattiloscopici e riguardano soprattutto la questione degli archivi, della loro gestione e dell'utilizzazione dei dati. Credo sia stato assolutamente importante sottoporre all'attenzione sia gli emendamenti sia l'ordine del giorno.

VALTER BIELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del collega Leoni agli emendamenti Mascia 2.7 e 2.8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	416
Votanti	415
Astenuti	1
Maggioranza	208
Hanno votato sì	171
Hanno votato no	244

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.